



COMUNE DI CLETO

Parere dell'organo di revisione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VERBALE N. 02/2018

IL REVISORE UNICO

L'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.



L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011, punto 4.2, lettera g).

Nel corso della prima verifica del 25 luglio 2018 il Revisore ha richiesto alla Responsabile del Servizio Finanziario le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati nuovi debiti fuori bilancio da ripianare, rimanendo quelli già noti e rappresentati in sede di approvazione del rendiconto 2017, che trovano copertura finanziaria nell'apposito fondo dell'avanzo di amministrazione.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Il Revisore, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

L'Organo di Revisione ha verificato che a seguito delle variazioni apportate in bilancio con l'assettamento, gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 sono così assicurati.

L'Organo di Revisione ritiene di dover segnalare la necessità di:

- migliorare le procedure interne adottate dai singoli Responsabili dei Servizi/Settori per le verifiche amministrative finalizzate al riaccertamento dei residui attivi e passivi, nel rispetto di quanto disposto dai principi contabili applicati;
- monitorare costantemente l'attività di recupero dei residui attivi mantenuti con particolare riguardo alle annualità più remote ed inviare all'Organo di Revisione un resoconto motivato dell'attività svolta con periodicità almeno trimestrale durante l'anno 2018.

Da una prima analisi si riscontra una bassa percentuale di recupero delle somme iscritte a residuo e questo genera problemi di liquidità e può compromettere l'equilibrio della gestione dei residui.

Inoltre è dovere di questo Organo evidenziare al Consiglio la situazione di difficoltà lavorativa del Servizio finanziario ed in particolare della Responsabile, impegnata in diverse attività all'interno dell'Ente.

Si fa presente che a seguito della introduzione della contabilità armonizzata, dal 2016 tutti gli enti territoriali, i loro organismi e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti ad adottare anche un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-patrimoniale.

L'Organo di Revisione, ritenendo che tale situazione non possa essere assolutamente protratta nel tempo, invita il Consiglio a prendere ogni provvedimento che consenta di organizzare al meglio una suddivisione dei compiti e responsabilità tra i vari Responsabili dei Servizi presenti nell'Ente, affinché, non venga compromessa la qualità del lavoro ed il regolare assolvimento dei numerosi e complessi adempimenti derivanti ed imposti dal nuovo sistema contabile.

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico,

tenuto conto:

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario - Prot. n. 0000805/18;
- delle segnalazioni effettuate in questa sede, finalizzate a migliorare e a superare l'attuale situazione di difficoltà del Servizio finanziario;



verificato:

- il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui con le raccomandazioni espresse;
- l'inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

esprime

parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. n. 67/2000 e s.m.i.

Cleto, li 26.07.2018

dott. **Paolo Rende**
